

STATUTO

dell'ASSOCIAZIONE VIA SANTA MARTA

Art. 1 – Denominazione e sede

È costituita l'associazione non riconosciuta denominata "ASSOCIAZIONE VIA SANTA MARTA", con sede legale in Como, Via Santa Marta n. 14.

Art. 2 – Scopi

L'associazione è apartitica, senza fini di lucro, e si propone di perseguire gli scopi riportati nell'Atto Costitutivo.

Art. 3 – Soci

Possono far parte dell'associazione tutti i residenti e proprietari di immobili siti in Via Santa Marta che ne condividano gli scopi.

Art. 4 – Ammissione ed esclusione dei soci

Successivamente alla costituzione sono ammessi nuovi soci che ne facciano richiesta, previa approvazione del Consiglio Direttivo.

Il socio può essere escluso per gravi inadempienze o comportamenti contrari agli scopi associativi, su decisione del Consiglio Direttivo.

Art. 5 – Quote associative e fondo comune

All'atto della costituzione è stabilita una quota associativa minima iniziale pari a € 50,00 per i proprietari frontisti, e di € 25 per i residenti non proprietari.

Successivamente, è richiesto a ciascun associato il versamento mensile dello stesso importo, pari ad una quota associativa annuale totale di € 600 per ciascun associato proprietario e di € 300 per ciascun associato residente.

Il versamento di tale quota non è obbligatorio; tuttavia, avranno diritto di voto alle successive Assemblee solo gli associati in regola con il versamento della quota associativa iniziale e delle quote mensili sino alla data dell'assemblea. Gli altri associati non in regola con il versamento delle quote potranno partecipare ed intervenire alle Assemblee senza diritto di voto.

Ogni associato è libero di effettuare in qualsiasi momento un versamento a saldo di quote arretrate al fine di poter votare in assemblea, oppure di effettuare maggiori versamenti, che in tal caso saranno considerati donazioni all'associazione.

Per i nuovi associate che si assoceranno successivamente alla costituzione dell'Associazione, per parteceipare con diritto di voto alla prima assemblea successiva alla

data della loro adesione, gli stessi dovranno aver versato almeno tutte le quote mensili dall'inizio dell'esercizio in corso sino alla data di tenuta dell'assemblea.

Art. 6 – Organi dell'associazione

Sono organi dell'associazione:

- l'Assemblea dei soci;
 - il Presidente;
 - il Vice Presidente;
 - il Segretario;
 - il Tesoriere;
 - eventuali altri organi deliberati dall'Assemblea.
- nel caso in cui per mancanza di candidature non siano state elette tutte le cariche sociali, il Presidente assume le funzioni relative alle cariche vacanti ;

Gli organi sociali restano in carica tre anni, salvo dimissioni o impossibilità a svolgere le funzioni. In tali casi, il Consiglio Direttivo stabilisce a chi affidare l'incarico vacante fino al reintegro della posizione mancante in occasione della successiva Assemblea.

Art. 7 – Assemblea dei soci

L'assemblea è l'organo sovrano dell'associazione.

Si riunisce almeno una volta l'anno per approvare i rendiconti e deliberare sulle attività.

Elegge il Consiglio Direttivo delegando allo stesso l'operatività necessaria a realizzare gli scopi della associazione .

È convocata dal Presidente con comunicazione da inviare a tutti gli associate almeno 15 giorni prima . Si considera valida anche comunicazione a mezzo chat telefonica.

Un gruppo di associati in regola con il pagamento delle quote pari ad almeno un quinto del totale dei soci può richiedere la convocazione dell'assemblea per discutere di qualsiasi argomento facendone richiesta scritta corredata dalle firme dei richiedenti da inoltrare al Consiglio Direttivo.

Art. 7-bis – Maggioranze assembleari

- Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono valide con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei soci presenti aventi diritto al voto.
- Per le deliberazioni che comportano modifiche statutarie è necessario il voto favorevole di almeno i due terzi dei soci presenti aventi diritto al voto.
- Per lo scioglimento dell'associazione è necessario il voto favorevole di almeno i due terzi dei soci presenti aventi diritto al voto.

Art. 8 – Consiglio Direttivo

Ogni associato può candidarsi a ricoprire una carica all'interno del Consiglio Direttivo e vengono eletti i candidati che raccolgono il maggior numero di voti durante l'Assemblea indetta per l'elezione. Le candidature vanno presentate al Consiglio Direttivo almeno 30 giorni prima della scadenza del Consiglio Direttivo in carica, salvo nel caso della prima Assemblea per la costituzione dell'Associazione in cui i candidati si presenteranno sedute stante .

Il Consiglio Direttivo è formato da Presidente, Vice Presidente, Segretario e Tesoriere.

Coordina le attività dell'associazione e ne cura l'attuazione secondo gli indirizzi dell'Assemblea.

Il Consiglio Direttivo si riunisce ed opera con modalità stabilite di comune accordo dagli stessi membri.

Le decisioni del Consiglio Direttivo sono prese a maggioranza; in caso di parità di voti tra le diverse opzioni proposte prevale l'opzione sostenuta dal Presidente.

L'attività del Consiglio Direttivo è svolta a titolo gratuito, salvo il rimborso di eventuali spese sostenute dai componenti nello svolgimento della loro attività a favore dell'associazione, previa presentazione dei relativi giustificativi di spesa.

Art. 9 – Presidente

Il Presidente rappresenta legalmente l'associazione, convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo.

In caso di assenza o impedimento è sostituito dal Vice Presidente.

Art. 10 – RISORSE ECONOMICHE, ESERCIZIO CONTABILE E MODALITÀ DI TENUTA CONTI

Le risorse economiche dell'associazione provengono da:

- contributi dei soci;
- donazioni, lasciti e liberalità;
- raccolte fondi;

- eventuali entrate compatibili con le finalità associative.

Le quote associative, ed eventuali altre entrate provenienti da donazioni vanno a costituire il fondo comune dell'Associazione da utilizzarsi per l'attuazione degli scopi sociali. Durante la vita dell'associazione e' vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione fra i soci, nonché fondi, riserve o capitali.

L'esercizio contabile va dal primo Gennaio al 31 Dicembre.

I conti dell'associazione vengono gestiti per cassa.

Il Consiglio Direttivo ha l'obbligo di redigere il rendiconto annuale entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio contabile per la successiva approvazione da parte dell'assemblea dei soci.

Art. 11 – Divieto di indebitamento e modalita' di pagamento a terzi

L'associazione non può contrarre debiti o sottoscrivere finanziamenti di alcun genere.

Ogni spesa deve essere sostenuta esclusivamente con fondi disponibili, provenienti da versamenti dei soci, donazioni o altre liberalità.

I pagamenti verso terzi per importi superiori a € 1.000 devono essere disposti con firma congiunta del Presidente e del Tesoriere.

Art. 12 – Assicurazione degli organi associativi

L'associazione è obbligata a sottoscrivere una polizza assicurativa che garantisca la più ampia tutela patrimoniale e giuridica nei confronti del rappresentante legale.

Art. 13 – Gestione dei fornitori e contratti

L'associazione non può confermare ordini o preventivi ricevuti da fornitori, né sottoscrivere contratti o atti che comportino spese o impegni nei confronti di terzi, senza preventiva disponibilità dei fondi da destinarsi a tali acquisti, lavori o incarichi a fornitori. È compito del Presidente, con l'approvazione della maggioranza del Consiglio Direttivo, proporre all'Assemblea a quali opere dare la precedenza, per raccogliere l'approvazione dell'assemblea prima di procedere.

Art. 14 – ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI O IMMOBILI O LAVORI SU FONDI DI PRIVATI

Se funzionale allo svolgimento delle attività previste dall'Atto Costitutivo, l'associazione può acquistare, gestire, rivendere beni mobili o immobili previo voto assembleare per autorizzare l'operazione.

Inoltre se funzionale agli scopi dell'Associazione, la stessa può proporre a proprietari dei fondi, dove può essere necessario fare lavori di manutenzione nell'interesse di tutti, degli

accordi stipulati al fine di una migliore gestione dei lavori per la realizzazione delle opere previste dagli scopi dell'Associazione.

Art. 15 – Durata e scioglimento

L'associazione ha durata illimitata.

Lo scioglimento può essere deliberato dall'Assemblea straordinaria con la maggioranza qualificata dei soci.

In caso di scioglimento, i beni residui saranno devoluti secondo quanto deliberato dall'Assemblea, nel rispetto delle finalità civiche e senza fini di lucro.

Art. 16 – Norme finali

Per quanto non previsto dal presente Statuto valgono le disposizioni del Codice Civile e le norme vigenti in materia di associazioni.